



COMUNICATO UFFICIALE N.306

306/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 17 Maggio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PERINELLI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2018 il sig.Raffaele PERINELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.TURRIS CALCIO ASD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.050,00 quale residuo dell'accordo in essere.

In data 12/01/2018 si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie di €.2.550,00 ed €.500,00. a firma del calciatore onde provare l'avvenuto pagamento al calciatore.

La Commissione Accordi Economici, nella seduta del 19/04/2018, ha disposto, che la società facesse pervenire, entro il 30/04/2018 gli originali delle suddette ricevute liberatorie in originale, rinviando la trattazione del ricorso all'udienza del 17/05/2018.

La A.P.TURRIS CALCIO ASD, provvedeva nei termini stabiliti, a quanto disposto.

In occasione dell'udienza del 17/05/2018, il Sig. Raffaele PERINELLI, presente alla stessa, nell'esaminare le due ricevute originali prodotte dalla Società, disconosceva come sua, la firma apposta su quella di €.500,00, ed il contenuto su quella di €.2.550,00 sottoscrivendo tale dichiarazione su apposito verbale.

Alla luce dei fatti esposti, la Commissione Accordi Economici, ritiene la necessità di trasmettere, gli atti del ricorso, alla F.I.G.C.-Procura Federale, onde accertare eventuali presunte falsità sulla documentazione prodotta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, per gli accertamenti richiesti di propria competenza.

Sospende qualsiasi decisione in merito, fin quando non verranno accertate eventuali violazioni.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo Pietro MURANO/SSD SAVONA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23.03.2018 il sig. Jacopo Pietro MURANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la SSD ARL SAVONA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €28.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €10.000,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 17.05.2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo BAVARESCO/A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990

Con reclamo datato 30/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Gustavo BAVARESCO chiedeva la condanna della Società A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE al pagamento della somma di €3.826,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 16/05/2018 tramite PEC, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono state trasmesse fuori termine previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. e quindi prive di ogni valenza ai fini della decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE a corrispondere al sig. Gustavo BAVARESCO la somma di €3.826,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 30 Maggio 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia